



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 22 gennaio 2025

Indicazioni per le stazioni appaltanti in materia di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2560 e del relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativamente alle sovvenzioni estere con effetto distorsivo del mercato interno nelle procedure di gara

Ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2560 nelle procedure di gara

Il Regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (*Foreign Subsidies Relation* - FSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 23 dicembre 2022, è entrato in vigore il 12 gennaio del 2023 ed è divenuto applicabile a decorrere dal 12 luglio dello stesso anno, ad eccezione di alcune disposizioni che sono entrate in vigore successivamente a tale data, tra cui quelle relative all'obbligo per le imprese di notificare le sovvenzioni estere, applicabili dal 12 ottobre 2023.

L'articolo 27 del Regolamento FSR individua le sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell'ambito di una procedura di appalto pubblico come le sovvenzioni provenienti da uno Stato terzo (sovvenzioni estere) "*che consentono a un operatore economico di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione*", precisando che soltanto le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la notifica sono prese in considerazione ai fini della valutazione dell'esistenza di una distorsione sul mercato interno e di un'offerta indebitamente vantaggiosa.

Contributi esteri assoggettati ad obbligo di notifica

L'articolo 28 del Regolamento FSR stabilisce le soglie di rilevanza affinché i contributi esteri ricevuti debbano essere assoggettati ad obbligo di notifica da parte degli operatori economici beneficiari e nello specifico:

- a) se il valore stimato dell'appalto pubblico o dell'accordo quadro, al netto dell'IVA, ovvero di un appalto specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, è pari o superiore a 250 milioni di euro oppure laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore decida di suddividere l'appalto in lotti e il valore stimato dell'appalto al netto dell'IVA supera la soglia predetta, se il valore del lotto o il valore totale di tutti i lotti per i quali l'offerente presenta un'offerta è pari o superiore a 125 milioni di euro;
- b) se all'operatore economico, comprese le sue imprese figlie senza autonomia commerciale, le sue società di partecipazione e, se del caso, i suoi principali subappaltatori e fornitori coinvolti nella stessa offerta nell'ambito della procedura di appalto pubblico sono stati concessi contributi finanziari totali pari o superiori a 4 milioni di euro per paese terzo nei tre anni precedenti la notifica o, se del caso, la notifica aggiornata.

Al ricorrere di entrambe le condizioni sopra evidenziate, l'operatore economico deve produrre debitamente compilato in ogni sua parte il modulo di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, inserendo in un unico modulo le informazioni relative ad un'offerta o ad una domanda di partecipazione riguardanti tutte le parti notificanti (articolo 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441).

Contributi esteri assoggettati ad obblighi dichiarativi

Ferme restando le soglie di rilevanza di cui alla lettera a) del paragrafo precedente, nel caso in cui l'operatore economico non abbia ricevuto nel corso dei tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione contributi esteri



soggetti ad obbligo di notifica in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro ma, comunque, superiori alla soglia dei c.d. aiuti "*de minimis*" di 200.000 euro deve produrre il modulo di cui allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 compilato nelle sezioni 1, 2, 7 e 8.

Indicazioni per le stazioni appaltanti in merito agli obblighi di notifica e dichiarativi nelle procedure di gara

Al fine di permettere alla Commissione UE l'esercizio dei poteri istruttori e di intervento in materia di sovvenzioni estere distorsive della concorrenza nel mercato interno, il Regolamento (UE) 2022/2560 e il relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 pone a carico delle stazioni appaltanti alcuni oneri di seguito indicati.

1. Inserimento di clausole nei documenti di gara concernenti gli obblighi di notifica e dichiarativi degli operatori economici che hanno ricevuto un contributo estero potenzialmente distorsivo della concorrenza nel mercato interno

Le stazioni appaltanti devono prevedere nei documenti di gara che gli operatori economici sono soggetti all'obbligo di notifica o di dichiarazione di cui all'articolo 29 del Regolamento UE 2022/2560. La stazione appaltante inserisce nei documenti di gara obblighi di notifica e dichiarativi per l'operatore economico partecipante, acquisendo informazioni distinte nel caso in cui lo stesso abbia beneficiato di contributi esteri assoggettati o meno ad obbligo di notifica. Le notifiche e le dichiarazioni:

- devono essere presentate da tutte le "parti notificanti" e quindi, da tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali (così articolo 2 punto (3) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441). Un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la quota economica del suo contributo supera il 20% del valore dell'offerta presentata;
- nell'ambito di una procedura aperta, sono presentate una sola volta, unitamente all'offerta;
- nell'ambito di una procedura in più fasi, sono presentate due volte: dapprima insieme alla domanda di partecipazione, dopodiché sotto forma di notifica aggiornata o di dichiarazione aggiornata insieme all'offerta presentata o all'offerta definitiva.

2. Richiesta di documentazione integrativa agli operatori economici e dichiarazione di irregolarità e di rigetto delle offerte o delle domande di partecipazione

Se nella domanda di partecipazione o nell'offerta l'operatore economico non ha presentato né la notifica, né la dichiarazione prevista dal Regolamento FSR, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede agli operatori economici interessati di presentare il documento pertinente entro 10 giorni lavorativi. Le offerte o le domande di partecipazione degli operatori economici cui si applicano gli obblighi di notifica e dichiarativi e che, malgrado la richiesta presentata dalla stazione appaltante, non sono corredate della relativa notifica o dichiarazione, sono dichiarate irregolari e respinte dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore informa la Commissione di tale rigetto (articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2560).

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, inoltre, nel caso in cui la Commissione abbia ritenuto una notifica incompleta e la stessa non sia stata integrata dall'operatore economico entro 10 giorni lavorativi, adotta, su richiesta della Commissione, una decisione di rigetto dell'offerta e delle domande di partecipazione (articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2560).

3. Trasmissione delle notifiche e delle dichiarazioni ricevute alla Commissione UE

Una volta ricevute le notifiche e/o le dichiarazioni dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara di rilevanza FSR, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore le trasmette, senza indugio, alla Commissione (articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2560) attraverso il link:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en?prefLang=it



Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nell'esaminare le offerte sospetti la presenza di sovvenzioni estere, sebbene sia stata presentata una dichiarazione, comunica tali sospetti alla Commissione senza indugio (articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2022/2560).

4. *Obbligo di standstill*

Se a seguito della trasmissione delle notifiche e delle dichiarazioni, la Commissione ritiene di effettuare un'indagine approfondita a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2560, la stazione appaltante non può aggiudicare l'appalto all'operatore economico che ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, o prima che siano scaduti i termini di cui all'articolo 30, paragrafo 5 o 6 del Regolamento (UE) 2022/2560.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 3 febbraio 2025
Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente